REGOLAMENTO (CE) N. 594/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1670/2000 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1998/2000 [4], prevede all'articolo 3, lettera a), che la classificazione di alcuni formaggi sia soggetta alla presentazione di un titolo rilasciato in conformità dell'articolo 23. Dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo citato emerge chiaramente che le voci interessate riguardano esclusivamente le importazioni preferenziali in provenienza dalla Svizzera in forza dell'accordo speciale che la Comunità ha concluso con tale paese. Poiché per l'importazione di questi prodotti non si fa più uso dei certificati IMA 1, l'articolo 3, lettera b), non ha piu alcun significato. A fini di chiarezza è pertanto necessario aggiornare il suddetto articolo 3.

(2) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1374/98, gli operatori possono presentare una domanda di titolo d'importazione per ciascun codice NC nei limiti dei contingenti previsti dai regimi di «accesso minimo» indicati nell'allegato II. Questa possibilità comporta un numero esorbitante di domande, che costituiscono sia un ingente carico di lavoro per i servizi competenti degli Stati membri e della Commissione, sia un onere finanziario per gli operatori. Occorre pertanto adattare le disposizioni suddette limitando il numero di domande per operatore ad una sola domanda di titolo per numero d'ordine.

(3) Il capo III del regolamento (CE) n. 1374/98, che stabilisce le modalità d'applicazione dei regimi preferenziali d'importazione senza contingenti, precisa all'articolo 21 i prodotti contemplati da tali regimi. L'articolo 21 non comprende tuttavia i codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06, che sono fra l'altro oggetto della decisione 69/352/CEE del Consiglio, del 6 ottobre 1969, relativa alla conclusione dell'accordo tariffario con la Svizzera, concernente taluni formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune [5], e che sono elencati all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1374/98. È pertanto necessario completare l'articolo 21 e specificare che il formaggio del tipo «Bergkäse», classificato ai codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06, non rientra nel suddetto accordo tariffario.

(4) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 [6], modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000 [7], prevede all'articolo 1 che i prodotti lattiero-caseari siano ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. Tali misure eccezionali vanno oltre le concessioni accordate a questi paesi sotto forma di dazi ridotti indicate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1374/98. Occorre pertanto eliminare detti paesi dall'allegato succitato e, di conseguenza, dall'allegato VII.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1374/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Il codice NC 0406 90 01, che classifica i formaggi destinati alla trasformazione, riguarda unicamente le importazioni.

I codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06, 0406 20 10 e 0406 90 19 riguardano unicamente le importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 23.»

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.
[3] GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.
[4] GU L 238 del 22.9.2000, pag. 28.
[5] GU L 257 del 13.10.1969, pag. 3.
[6] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.
[7] GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.

2) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2, è modificato come segue:

«2. La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC che figurano nell'allegato II per il medesimo numero d'ordine e deve riportare il quantitativo richiesto per ciascun codice. Viene invece rilasciato un titolo per ciascun codice di prodotto.

La domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non oltre il 25 % del quantitativo considerato disponibile per il numero d'ordine in relazione a ciascun periodo indicato all'articolo 12, paragrafo 2, per il quale la domanda stessa è stata presentata.»

3) Il testo dell'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Le domande di titoli possono essere accettate soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà, nell'ambito del regime all'importazione di cui alla presente sezione, altre domande relative allo stesso numero d'ordine né nello Stato membro di presentazione della domanda né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso numero d'ordine, nessuna delle domande può essere accettata.»

4) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 21*

I prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 20 e le aliquote di dazio applicabili figurano:

a) nell'allegato IV;

b) nella nomenclatura combinata alle voci NC da 0406 90 02 a 0406 90 06, ad esclusione del "Bergkäse".

L'articolo 7 si applica mutatis mutandis, ove opportuno, ai prodotti indicati al punto a).»

5) L'allegato IV è modificato come segue:

a) i dati relativi ai numeri d'ordine 8 e 9 sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato del presente regolamento;

b) nella nota in calce 2 lettera a) è soppresso il quarto trattino.

6) Nell'allegato VII i dati relativi alla sezione «Iugoslavia» sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numerro d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Aliquota dei dazi all'importazione in EUR/100 kg peso netto senza altra indicazione	Regole per la compilazione dei certificati IMA 1
«8	ex 0406 90 29	Kashkaval fabbricato esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo di materie grasse, in peso, della sostanza secca del 45 % e di un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg imballati o no in materiale di plastica	Cipro Ungheria Israele Romania Slovenia Turchia	67,19	Cfr. allegato VI, lettera F —
9	ex 0406 90 31 ex 0406 90 50	Formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora e di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	Cipro Ungheria Israele Romania Slovenia Turchia	67,19	Cfr. allegato VI, lettera G —»